



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE
REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA N. 30/2024

- VISTO** il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;
- RITENUTA** la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per disciplinare il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 27 giugno 2023;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;

- VISTO** il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che prevede all'articolo 20-ter, comma 9, la possibilità per il Commissario straordinario alla ricostruzione di nominare, con proprio provvedimento, sub-commissari, uno per ciascuna delle regioni interessate, che, in stretto raccordo, lo coadiuvano nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7 del medesimo articolo;
- RAVVISATA** la necessità di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, attraverso la nomina di sub commissari, di cui all'articolo 20-ter, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
- VISTA** l'ordinanza n. 1/2023, in data 31 luglio 2023, con la quale il Commissario straordinario, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, dispone la nomina del Presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a sub-commissario per la ricostruzione, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
- VISTO** l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante “Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali”, che ha modificato l'articolo 20-ter, comma 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, prorogando, in considerazione della complessità e della rilevanza del processo di ricostruzione ancora in atto, l'incarico del Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2024;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2024, recante la proroga, fino al 31 dicembre 2024, dell'incarico di Commissario straordinario alla ricostruzione al generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, modificato, da ultimo, dall'articolo 4 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 1° luglio 2024, al numero n. 1899;
- VISTO** il decreto del Presidente della regione Emilia-Romagna del 25 ottobre 2022, nr. 151, che nomina Irene Priolo Vicepresidente Assessore a “Transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile;
- VISTA** la legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 recante lo Statuto della regione Emilia-Romagna, che prevede all'articolo 32, comma 3-bis, *“In tutti i casi di cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta, le relative funzioni sono esercitate dal vicepresidente, che lo sostituisce anche in caso di assenza e impedimento temporaneo”*;
- PRESO ATTO** che con lettera prot. 0756168 in data 12 luglio 2024, il Presidente Stefano Bonaccini, a seguito dell'elezione al Parlamento europeo avvenuta il 9 giugno 2024, ha rassegnato le proprie dimissioni da Presidente della Giunta regionale Emilia-Romagna,

DISPONE

1. La Vicepresidente della regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, è nominata sub-commissario per la ricostruzione e opera in stretta sinergia con il Commissario straordinario, con specifico riferimento alle attività che riguardano il territorio dell'Emilia-Romagna, in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini.
2. Il sub-commissario resta in carica sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario e il mandato può essere revocato con provvedimento del Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze nello svolgimento delle sue funzioni.
3. In particolare, il sub-commissario coadiuva il Commissario straordinario nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 20-ter, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, con specifico riguardo alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, procedendo alla loro attuazione, ove competente, avvalendosi dei soggetti attuatori indicati all'articolo 20-novies del citato decreto-legge, previa approvazione del Commissario straordinario, in ordine alle priorità da definirsi con meccanismi collegiali e con il coinvolgimento dei soggetti indicati dal Commissario straordinario.
4. Inoltre, il sub-commissario coadiuva il Commissario straordinario ai fini del coordinamento di tutte le attività inerenti alla ricostruzione nell'ambito del territorio di competenza ed in particolare:
 - a) verifica che il quadro esigenziale complessivo dei contributi per la ricostruzione privata di cui all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, appartenga ai settori previsti e sia riconducibile agli eventi alluvionali che hanno interessato i territori ricompresi nell'allegato 1 al citato decreto-legge ovvero nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023;
 - b) ai fini della predisposizione dei piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sviluppa i quadri esigenziali di tutto il territorio, coordinandosi con gli Enti e con le Autorità competenti, in armonia con gli indirizzi di pianificazione territoriale e comprensivi del dettaglio tecnico-economico:
 - dei danni e della loro quantificazione, per le opere pubbliche, i beni culturali e le infrastrutture ambientali di cui all'articolo 20-octies, comma 2, para. a), b) e d) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
 - degli interventi sui dissesti idrogeologici di cui all'articolo 20-octies, comma 2, para. c) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e della quantificazione delle risorse necessarie alla loro attuazione, con priorità per i dissesti che costituiscono pericolo per i centri abitati e le infrastrutture;
 - delle infrastrutture stradali di cui all'articolo 20-octies, comma 2, para. e) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e della quantificazione delle risorse necessarie alla loro realizzazione.
 - c) assicura, in relazione all'ambito territoriale di competenza, la corretta applicazione delle misure di protezione ambientale di cui al Capo III del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88 e della normativa prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".
 - d) predispone il piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento alluvionale e dagli interventi di ricostruzione, da sottoporre successivamente all'approvazione del Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 20-decies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Il piano citato dovrà:
 - fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, dai crolli e dalle demolizioni;

- individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi;
 - assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o delle aree interessate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-*bis* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
 - operare interventi di demolizione di tipo selettivo, che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di intervento;
 - limitare il volume dei rifiuti, recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima, da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-*bis* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Tali materiali, se non utilizzati, sono venduti e il relativo ricavato è ceduto come contributo al Comune da cui essi provengono.
- e) svolge le funzioni di volta in volta delegate dal Commissario straordinario, in considerazione di esigenze specifiche che lo richiedano e fornisce consulenza al Commissario straordinario sulle tematiche afferenti all'ambito territoriale di competenza.
5. Al sub-commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
 6. Eventuali disposizioni di dettaglio o integrazioni concernenti le modalità da adottare nella predisposizione di quanto contemplato nel presente atto di nomina saranno diramante con apposite comunicazioni.
 7. L'attività del sub-commissario non comporta oneri a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario. Per l'assolvimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente decreto e per esigenze di carattere tecnico-specialistico, adeguatamente rappresentate in un quadro da sottoporre all'approvazione del Commissario straordinario, il sub-commissario potrà avvalersi delle convenzioni stipulate dal Commissario straordinario.
 8. Il presente provvedimento dovrà essere notificato all'interessata, subordinandone l'efficacia all'avvenuta accettazione dell'incarico e inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di competenza, in particolare, al fine di assicurarne massima trasparenza e conoscibilità, affinché si provveda alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Commissario straordinario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO